



Delibera n. 15318

Adozione del regolamento recante l'individuazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari e di operazioni eseguibili ai sensi dell'art. 20, comma 2, e dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota DICA/2133/24521 del 24 febbraio 2006 ha espresso l'avviso che la presente delibera possa avere ulteriore corso)¹

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari, e successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 1, comma 8, del citato decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, ai sensi del quale la Commissione delibera le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto, adottato con delibera n. 8674 del 17 novembre 1994, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 1994;

VISTO il Regolamento del personale della CONSOB, approvato con delibera n. 13859 del 4 dicembre 2002, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2002;

VISTO il Regolamento per l'amministrazione e la contabilità della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, adottato con delibera n. 10359 dell'11 dicembre 1996 e reso esecutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 1997;

VISTO l'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del quale il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite, e l'art. 20, comma 2, del medesimo decreto, ai sensi del quale nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del medesimo decreto;

¹ Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 60 del 13.3.2006. Il Regolamento n. 15318 dell'8.2.2006 è stato successivamente modificato con delibera n. 17283 del 20.4.2010 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* n. 98 del 28.4.2010) e con delibera n. 19941 del 30.3.2017 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* n. 86 del 12.4.2017).

VISTO l'art. 21, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai sensi del quale il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichi le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili, e l'art. 21, comma 2, del medesimo decreto, ai sensi del quale la disposizione dell'art. 20, comma 2, si applica anche al trattamento dei dati giudiziari;

VISTA la Parte II del medesimo decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, intitolata "Disposizioni relative a specifici settori", nella quale sono indicate finalità di rilevante interesse pubblico che rendono ammissibile il trattamento di dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici;

VISTO il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 21 dicembre 2005 recante Autorizzazione n. 7/2005 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici;

RAVVISATA la necessità di provvedere all'individuazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari e di operazioni eseguibili, ai sensi dell'art. 20, comma 2, e dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nell'ambito dei trattamenti di dati personali effettuati per le finalità di interesse pubblico individuate dalla legge;

RITENUTO di individuare analiticamente nelle tabelle allegate le operazioni effettuate dalla Consob che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, con particolare riguardo alle operazioni di comunicazione a terzi, di diffusione e di trasferimento di dati personali all'estero ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

RITENUTO, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che la Consob deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate dalla legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

CONSIDERATO che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui alle allegate tabelle è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite, all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate dalla legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;

IN CONFORMITÀ al parere favorevole espresso in data 15 dicembre 2005 dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dagli articoli 20, comma 2, 21, comma 2, e 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

DELIBERA:

È adottato il regolamento recante l'individuazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari e di operazioni eseguibili ai sensi dell'art. 20, comma 2, e dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali. Il regolamento consta di 4 articoli e di 10 tabelle allegate.

La presente delibera e l'annesso Regolamento saranno trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli adempimenti di competenza e saranno pubblicati nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 8 febbraio 2006

IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia

Regolamento recante l'individuazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari e di operazioni eseguibili ai sensi dell'art. 20, comma 2, e dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (adottato con delibera n. 15318 dell'8.2.2006 e successivamente modificato con delibera n. 17283 del 20.4.2010 e con delibera n. 19941 del 30.3.2017)

Art. 1

(Ambito applicativo e definizioni)²

1. Le norme del presente regolamento si applicano ai trattamenti di dati personali di cui all'art. 20, comma 2, e all'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, effettuati dalla Consob.

1-bis. Ai fini di quanto previsto nel presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e successive modificazioni³.

Art. 2

(Tipi di dati e di operazioni eseguibili)

1. I trattamenti di dati personali di cui all'art. 1, effettuati per il perseguimento di finalità di interesse pubblico individuate dalla legge, hanno ad oggetto i tipi di dati indicati nelle tabelle, contraddistinte dai numeri da 1 a 12, allegate al presente regolamento; dette tabelle individuano le operazioni eseguibili sui medesimi dati⁴.

1-bis. I trattamenti operati dalla Consob sui dati indicati dal comma 1 possono essere eseguiti in modalità manuale, ovvero in modalità automatizzata per il tramite di strumenti informatici⁵.

2. *...omissis...*⁶

² Rubrica così modificata con delibera n. 19941 del 30.3.2017 che dopo parole: "Ambito applicativo" ha inserito le parole "e definizioni".

³ Comma inserito con delibera n. 19941 del 30.3.2017..

⁴ Comma così modificato con delibera n. 19941 del 30.3.2017 che ha sostituito le parole: "da 1 a 10" con le parole: "da 1 a 12".

⁵ Comma inserito con delibera n. 19941 del 30.3.2017.

⁶ Comma abrogato con delibera n. 19941 del 30.3.2017.

3. Nelle tabelle di cui al comma 1 per “TUF” si intende il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Art. 3

(Pertinenza, completezza e indispensabilità)

1. I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l’interessato.

2. Non possono essere utilizzati i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e i dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili, salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di legge, dell’atto o del documento che li contiene.

Art. 4

(Riferimenti normativi)

1. Al fine di assicurare una maggiore semplificazione e leggibilità del presente regolamento, le disposizioni di legge e di regolamento nonché le disposizioni comunitarie individuate sotto la voce “fonte normativa” delle allegate tabelle si intendono come recanti le successive modifiche ed integrazioni.

INDICE DELLE TABELLE ALLEGATE⁷

N. TABELLA	DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO
1	Vigilanza
2	Sanzioni
3	Presidente e Commissione
4	Risorse umane: Gestione del rapporto di lavoro
5	Risorse umane: Gestione di benefici connessi a invalidità e inabilità
6	Cooperazione internazionale
7	Consulenza legale e contenzioso
8	Controllo interno
9	Elenco conciliatori e arbitri
10	Procedure di conciliazione e arbitrato
11	Nomina, revoca e decadenza di componenti del collegio dell'ACF
12	Gestione delle procedure dell'ACF

⁷ Tabelle così sostituite con delibera n. 19941 del 30.3.2017.

TABELLA 1 – VIGILANZA

Denominazione del trattamento: attività di vigilanza informativa e ispettiva, esercizio dei poteri di carattere ingiuntivo o inibitorio, nei confronti di persone fisiche o giuridiche soggette al controllo della Consob in materia di emittenti, intermediari e mercati, in ragione dell'attività svolta.

Rientrano in tale categoria: i soggetti abilitati all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento; i consulenti abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria; gli organismi di investimento collettivo nel risparmio; con riferimento ai prodotti finanziari, le imprese di assicurazione; le società di gestione di mercati regolamentati o di sistemi multilaterali di negoziazione; le società di gestione accentrata, liquidazione, garanzia, depositari centrali e le controparti centrali; gli emittenti quotati; gli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante; i gestori di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative; gli esponenti aziendali di soggetti vigilati e azionisti rilevanti; chiunque effettui un'offerta pubblica di vendita o un'offerta pubblica di acquisto o scambio.

Fonti normative: l. 7 giugno 1974 n. 216; d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385; d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e relative disposizioni attuative; legge 30 aprile 1999, n. 130; l. 17 dicembre 2012, n. 221 (conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179); regolamento (CE) n. 809/2004; regolamento (UE) n. 1095/2010; regolamento (UE) n. 648/2012; regolamento (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013; regolamento (UE) n. 909/2014; regolamento (UE) n. 596/2014; regolamento 1286/2014; norme tecniche di regolamentazione, implementazione o esecuzione, delle citate fonti normative dell'U.E.

Finalità di rilevante interesse pubblico: artt. 67, comma 1, lett. a), 68, comma 2, lett. g), d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Tipi di dati trattati: dati giudiziari.

Tipi di operazioni eseguibili: raccolta presso il soggetto interessato e presso terzi; altre operazioni ordinarie; comunicazione all'autorità giudiziaria, ad altre autorità e soggetti italiani, tra cui il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del TUF.

Diffusione dei provvedimenti sul Bollettino in formato elettronico della Consob.

Diffusione del prospetto d'offerta, di ammissione alle negoziazioni e del documento d'offerta.

Descrizione del trattamento.

Nell'ambito dell'attività di vigilanza sui soggetti abilitati e di gestione dell'albo delle imprese di investimento sono trattati dati giudiziari relativi ai requisiti di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, nonché dei partecipanti al capitale delle medesime società.

Sono altresì oggetto di trattamento i dati giudiziari acquisiti nell'esercizio delle funzioni attribuite alla Consob in tema di illeciti amministrativi dipendenti da reato commessi da soggetti abilitati alla

prestazione di servizi di investimento, SGR, SICAV e SICAF.

Nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta sui consulenti finanziari sono trattati dati giudiziari relativi all'iscrizione all'albo tenuto dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti cautelari previsti dal TUF.

Nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta sui portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative e le PMI innovative sono trattati i dati giudiziari relativi all'accertamento del possesso dei requisiti di onorabilità da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

Nell'ambito dell'attività di vigilanza sulle società di gestione dei mercati sono trattati dati giudiziari relativi ai requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali nonché dei partecipanti al capitale di dette società.

Nell'ambito dell'attività di vigilanza su società di gestione accentrata, liquidazione, garanzia, depositari centrali e sulle controparti centrali, sono trattati i dati giudiziari relativi ai requisiti di onorabilità previsti per la dirigenza e per gli azionisti rilevanti, ai sensi della normativa europea di riferimento e delle relative disposizioni nazionali di attuazione.

Nell'ambito dell'attività di vigilanza sugli organi di amministrazione e controllo degli emittenti quotati sono trattati i dati giudiziari relativi ai requisiti di onorabilità previsti per i membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione, nonché per i componenti del consiglio di gestione.

Nell'ambito dell'attività di vigilanza sulla completezza delle informazioni contenute nei prospetti di offerta, di ammissione alle negoziazioni, nei documenti d'offerta, nonché sulla correttezza e sulla trasparenza delle informazioni fornite nel corso di offerte pubbliche, sono trattati i dati giudiziari relativi alla eventuale pendenza di procedimenti penali che possano avere (o abbiano avuto) effetti rilevanti sulla situazione economica e finanziaria dell'emittente o dell'offerente.

Nell'ambito dell'attività di vigilanza sugli obblighi di informazione continua previsti per gli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione sono trattati i dati giudiziari eventualmente raccolti nell'ambito delle istruttorie in quanto "informazioni privilegiate" o connessi ad informazioni di tale specie.

Nell'ambito dell'attività di vigilanza sul rispetto della normativa in materia di abusi di mercato sono trattati i dati giudiziari che assumono rilievo in relazione alle fattispecie oggetto di accertamento; a tal fine è anche prevista una particolare forma di collaborazione con l'Autorità Giudiziaria ai sensi del TUF.

In sede di valutazione della rilevanza a fini di vigilanza degli esposti pervenuti alla Consob sono trattati i dati giudiziari eventualmente contenuti in detti esposti.

TABELLA 2 – SANZIONI

Denominazione del trattamento: applicazione di sanzioni amministrative.

Fonte normativa: l. 7 giugno 1974, n. 216; legge 24 novembre 1981, n. 689; d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; l. 28 dicembre 2005 n. 262; d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39. Regolamento generale sui procedimenti sanzionatori della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni.

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite: artt. 71, comma 1, lett. a), d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Tipi di dati trattati: dati giudiziari.

Tipi di operazioni eseguibili: raccolta presso il soggetto interessato e presso terzi; altre operazioni ordinarie; comunicazione all'autorità giudiziaria, ad altre autorità e soggetti italiani, tra cui il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, ed esteri, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del TUF e dalle pertinenti disposizioni europee applicabili in materia.
Diffusione dei provvedimenti sul Bollettino in formato elettronico della Consob.

Descrizione del trattamento: nell'ambito del procedimento sanzionatorio in contraddittorio con i soggetti interessati, sono trattati i dati giudiziari che assumono rilievo ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, a seguito dell'attività di vigilanza svolta a supporto delle contestazioni.

La pubblicità legale del provvedimento sanzionatorio è disposta dalla pubblicazione del provvedimento sul sito internet della Consob, secondo quanto previsto dall'articolo 195-*bis* del TUF. I dati giudiziari sono oggetto di pubblicazione se indispensabili.

Nel caso in cui la pubblicazione abbia ad oggetto dati personali la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata, la Consob dispone la pubblicazione del provvedimento in forma anonima.

TABELLA 3 – PRESIDENTE E COMMISSIONE

Denominazione del trattamento: funzionamento degli organi di vertice.

Fonte normativa: l. 7 giugno 1974, n. 216; Regolamento del Personale, adottato con delibera Consob n. 13859 del 4 dicembre 2002 e successive modificazioni; Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento, adottato con delibera Consob n. 8674 del 17 novembre 1994; delibera n. 17444 del 4 agosto 2010 e successive modificazioni; Prima attuazione del Codice Etico per i componenti della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, adottata con delibera n. 17515 del 1° ottobre 2010; Nomina del Garante Etico e modifica della composizione del nucleo di valutazione, adottata con delibera n. 17773 del 4 maggio 2011.

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite: art. 65, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Tipi di dati trattati: dati personali idonei a rivelare l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, e dati giudiziari.

Tipi di operazioni eseguibili: raccolta dati presso il soggetto interessato e presso terzi; altre operazioni ordinarie.

Descrizione del trattamento: possono essere trattati dati sensibili e giudiziari sopra riportati ai fini delle cause di incompatibilità, sospensione o decadenza, dei componenti della Commissione.

Nell'alveo dell'attività del Garante etico e del nucleo di valutazione operante a suo supporto, sono trattati dati giudiziari e sensibili che si riferiscono all'esistenza di situazioni di incompatibilità o di eventuale conflitto di interesse dei membri della Commissione.

TABELLA 4 – RISORSE UMANE: GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Denominazione del trattamento: gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso la Consob.

Fonte normativa: r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, convertito nella l. 6 aprile 1936 n. 1155; d.p.r. 30 maggio 1955 n. 797; l. 1° luglio 1955 n. 565; d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3; d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124; l. 20 maggio 1970 n. 300; l. 24 maggio 1970 n. 336; l. 30 marzo 1971 n. 118; d.l. 8 aprile 1974 n. 95, convertito nella l. 7 giugno 1974 n. 216; l. 23 dicembre 1978 n. 833; l. 29 maggio 1982 n. 297; l. 29 marzo 1985 n. 113; l. 4 giugno 1985 n. 281; l. 24 dicembre 1986 n. 958; d.l. 13 marzo 1988 n. 69, convertito nella l. 13 maggio 1988 n. 153; d.lgs. 23 novembre 1988 n. 509; l. 8 marzo 1989 n. 101; d.lgs. 6 settembre 1989 n. 322; l. 7 febbraio 1990 n. 19; l. 7 agosto 1990 n. 241; d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309; l. 5 febbraio 1992 n. 104; d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487; l. 8 agosto 1995 n. 335; d.lgs. 16 settembre 1996 n. 564; d.l. 25 marzo 1997 n. 67, conv. nella l. 23 maggio 1997 n. 135; l. 12 marzo 1999 n. 68; l. 8 marzo 2000 n. 53; d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445; d.p.r. 8 febbraio 2001 n. 194; l. 27 marzo 2001 n. 97; d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151; d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165; l. 6 marzo 2001 n. 52; d.p.r. 14 novembre 2002 n. 313; d.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252; l. 9 marzo 2006 n. 80; d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81; l. 4 novembre 2010 n. 183; art. 662, cod. proc. pen.; artt. 129 e 133, disp. att. cod. proc. pen.; art. 2120, cod. civ.; Regolamento del Personale, adottato con delibera Consob n. 13859 del 4 dicembre 2002 e successive modificazioni; Regolamento disciplinante il trattamento di quiescenza del personale di ruolo della Consob, adottato con delibera Consob n. 6638 del 1° dicembre 1992 e successive modificazioni; Regolamento disciplinante il trattamento pensionistico complementare del personale Consob assunto a far data dal 28 aprile 1993, adottato con delibera Consob n. 14839 del 17 dicembre 2004 e successive modificazioni; Modalità di regolamentazione delle forme di ingresso in Consob, adottate con delibera Consob n. 11412 del 23 ottobre 1998 e successive modificazioni; Normativa generale per la concessione di borse di studio, adottata con delibera Consob n. 12504 del 27 aprile 2000; Rimborso delle spese di patrocinio legale, adottato con delibera Consob n. 13024 del 20 marzo 2001 e successive modificazioni; Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, adottata con delibera Consob n. 17758 del 21 aprile 2011; Disciplina integrativa dei trattamenti economico e normativo applicati al personale distaccato presso la Consob, adottata con delibera Consob n. 17861 del 7 luglio 2011; altri atti relativi a obblighi assunti dalla Consob con le organizzazioni sindacali, anche in sede di recepimento di accordi negoziali sottoscritti in Banca d'Italia.

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite: instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro dipendente di qualunque tipo, anche a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato (art. 112 del d. lgs. n. 196/2003).

Tipi di dati trattati: dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, d'altro genere, politiche e sindacali, lo stato di salute (con riguardo ai dipendenti ed anche ai familiari dei dipendenti: patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso), la vita sessuale [soltanto in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso]; dati giudiziari.

Tipi di operazioni eseguibili: raccolta presso l'interessato e presso terzi; elaborazione in forma cartacea e in forma automatizzata; altre operazioni ordinarie.

Particolari forme di elaborazione:

- interconnessione e raffronti di dati con altri soggetti pubblici o privati: amministrazioni certificanti ai sensi del d.p.r. n. 445/2000;
- comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:
 - a) organizzazioni sindacali ai fini della gestione dei permessi e delle trattenute sindacali relativamente ai dipendenti che hanno rilasciato delega;
 - b) enti assistenziali, previdenziali e assicurativi e autorità locali di pubblica sicurezza a fini assistenziali e previdenziali nonché per rilevazione di eventuali patologie o infortuni sul lavoro;
 - c) enti ospedalieri pubblici e ASL al fine di accertare l'idoneità fisica del dipendente (art. 34 della Parte I e art. 34 della Parte II del Regolamento del personale Consob n. 13859/2002);
 - d) Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive (art. 50, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001);
 - e) strutture sanitarie competenti per le visite fiscali (art. 5 della l. n. 300/1970);
 - f) enti di appartenenza dei lavoratori comandati in entrata (per definire il trattamento retributivo del dipendente);
 - g) Ispettorato del lavoro;
 - h) Avvocatura dello Stato per la richiesta del parere di congruità relativo ai rimborsi delle spese legali richieste dai dipendenti (art. 18 d.l. n. 67/1997 conv. dalla l. n. 135/1997);
 - i) uffici competenti per il collocamento obbligatorio, relativamente all'attivazione del diritto al lavoro dei soggetti disabili (l. n. 68/1999).

Descrizione del trattamento: trattamento, anche a fini statistici e di controllo di gestione, di tutti i dati relativi all'instaurazione ed alla gestione del rapporto di lavoro, avviato a qualunque titolo (compreso quello a tempo determinato, quello part-time e quello di consulenza) presso la Consob, a decorrere dall'avvio dei procedimenti concorsuali e delle altre procedure di selezione, da parte delle competenti Unità Organizzative dell'Istituto per quanto riguarda la gestione dell'orario di servizio, le certificazioni di malattie ed altri giustificativi delle assenze. Eventuale trattamento di dati sulle convinzioni religiose, laddove sia indispensabile per la concessione di permessi per festività oggetto di specifica richiesta dell'interessato motivata da ragioni di appartenenza a determinate confessioni religiose. I dati sulle opinioni filosofiche o d'altro genere sono desumibili dalla documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettore di coscienza; le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di rettificazione di attribuzione di sesso. Possono essere raccolti anche dati sulla salute relativi ai familiari del dipendente ai fini della concessione di benefici nei soli casi previsti da legge o regolamento. I dati pervengono su iniziativa dei dipendenti e/o previa richiesta da parte della Consob e vengono trattati ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali disciplinati dalla legge e dai regolamenti (gestione giuridica, economica, previdenziale, pensionistica, attività di aggiornamento e formazione). Vengono effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni è finalizzato esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.p.r. n. 445/2000.

**TABELLA 5 – RISORSE UMANE: GESTIONE DI BENEFICI CONNESSI
A INVALIDITÀ E INABILITÀ**

Denominazione del trattamento: gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso la Consob - attività relativa al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile e all'invalidità derivante da cause di servizio nonché al riconoscimento di inabilità a svolgere attività lavorativa.

Fonte normativa: d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124; l. 24 maggio 1970 n. 336; d.l. 8 aprile 1974 n. 95, convertito nella l. 7 giugno 1974 n. 216; l. 5 febbraio 1992 n. 104; l. 8 agosto 1995 n. 335; l. 12 marzo 1999 n. 68; d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; d.p.r. 29 ottobre 2001 n. 461; Regolamento del Personale, adottato con delibera Consob n. 13859 del 4 dicembre 2002 e successive modificazioni.

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite: concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, emolumenti (art. 68 del d. lgs. n.196/2003).

Tipi di dati trattati: dati personali idonei a rivelare lo stato di salute (patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso).

Tipi di operazioni eseguibili: raccolta presso interessato e presso terzi; elaborazione in forma cartacea e in forma automatizzata; altre operazioni ordinarie.

Particolari forme di elaborazione:

- interconnessione e raffronti di dati con altri soggetti pubblici o privati: amministrazioni certificanti ai sensi del d.p.r. n. 445/2000;
- comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: organi preposti all'accertamento ed al riconoscimento delle cause di servizio, dell'equo indennizzo e dell'inabilità a svolgere attività lavorativa non dipendente da causa di servizio (d.p.r. n. 1124/1965, d.p.r. n. 461/2001).

Descrizione del trattamento: acquisizione dei dati dall'interessato e da terzi previa richiesta dell'interessato (in particolare dalla Commissione medico ospedaliera territorialmente competente per l'accertamento delle condizioni di idoneità al servizio e dal Comitato di verifica per le cause di servizio in caso di richiesta di riconoscimento di invalidità dipendente da causa di servizio e/o equo indennizzo); interconnessione e raffronto con amministrazioni e gestori di pubblici servizi, finalizzato esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.p.r. n. 445/2000.

TABELLA 6 – COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Denominazione del trattamento: cooperazione internazionale.

Fonte normativa: d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite: artt. 67, comma 1, lett. a), e 68, comma 2, lett. g), d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Tipi di dati trattati: dati giudiziari.

Tipi di operazioni eseguibili: raccolta presso interessato e presso terzi; elaborazione in forma cartacea e in forma automatizzata; altre operazioni ordinarie.

Trasferimento all'estero ad Autorità e soggetti esteri indicati dall'art. 4 del TUF nei casi ivi previsti (art. 43 del d. lgs. n. 196/2003).

Descrizione del trattamento: nell'ambito dell'attività di cooperazione, mediante scambio di informazioni, con autorità di altri Stati, anche extra U.E., ovvero con organi dell'Unione Europea, sono comunicati, ove ciò sia indispensabile, i dati giudiziari acquisiti nell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

TABELLA 7 – CONSULENZA LEGALE E CONTENZIOSO

Denominazione del trattamento: consulenza giuridica, patrocinio ed assistenza, giudiziale o stragiudiziale.

Fonti normative: l. n. 216/1974, TUF, codice civile, codice penale, codice di procedura civile, codice di procedura penale, leggi sulla giustizia amministrativa e contabile; Regolamento del Personale, adottato con delibera Consob n. 13859 del 4 dicembre 2002 e successive modificazioni.

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite: art. 71, lett. b), d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Tipi di dati trattati: dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, d'altro genere, politiche e sindacali, lo stato di salute (con riguardo ai dipendenti ed anche ai familiari dei dipendenti: patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso), la vita sessuale; dati giudiziari.

Tipi di operazioni eseguibili: raccolta presso interessato e presso terzi; elaborazione in forma cartacea e in forma automatizzata; altre operazioni ordinarie.

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

- a) Autorità giudiziaria, collegi arbitrali, avvocati incaricati della difesa in giudizio dell'Istituto, Avvocatura dello Stato, consulenti tecnici di parte, consulenti tecnici della controparte e consulenti tecnici incaricati dall'Autorità giudiziaria, enti previdenziali (Inail e Inps), enti di patronato, sindacati, incaricati di indagini difensive proprie e altrui, società di riscossione tributi/sanzioni (per le finalità di corrispondenza sia in fase pregiudiziale, sia in corso di causa);
- b) società assicuratrici (per la valutazione e la copertura economica degli indennizzi per la responsabilità civile verso terzi);
- c) strutture sanitarie anche ai fini della verifica delle cause di servizio;
- d) amministrazioni coinvolte, nel caso in cui venga presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Descrizione del trattamento: vengono effettuate la raccolta, la consultazione e l'elaborazione dei dati al fine di rendere i pareri alle Unità Organizzative dell'Istituto e di predisporre gli scritti difensivi in sede amministrativa e giurisdizionale ed, inoltre, nell'ambito delle procedure di arbitrato e di conciliazione nonché dei procedimenti disciplinari e nell'ambito delle procedure relative alle richieste di indennizzo e/o danni inerenti la responsabilità civile verso terzi dell'Amministrazione. I dati possono essere comunicati agli uffici competenti per la relativa trattazione amministrativa, all'Autorità Giudiziaria ed ai collegi arbitrali (che possono anche comunicarli all'Istituto), agli avvocati incaricati della difesa in giudizio dell'Istituto, all'Avvocatura dello Stato, a enti previdenziali (Inail e Inps), agli enti di patronato ed ai sindacati, agli incaricati di indagini difensive proprie e altrui, alle società di riscossione tributi/sanzioni, nonché al consulente di parte, a quello della controparte ed al consulente nominato dall'Autorità giudiziaria (per le finalità di corrispondenza sia in fase pregiudiziale, sia in corso di causa). I dati riguardano ogni fattispecie che possa dare luogo ad un contenzioso.

TABELLA 8 – CONTROLLO INTERNO

Denominazione del trattamento: verifica dello svolgimento delle procedure delle unità organizzative.

Fonte normativa: l. 7 giugno 1974 n. 216; Istituzione dell'Ufficio Controllo Interno, con delibera Consob n. 7268 del 22 luglio 1993; Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento, adottato con delibera Consob n. 8674 del 17 novembre 1994 e successive modificazioni; Regolamento del Personale, adottato con delibera Consob n. 13859 del 4 dicembre 2002 e successive modificazioni.

Finalità di rilevante interesse pubblico: art. 67, comma 1, lett. a), d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Tipi di dati trattati: dati sensibili e giudiziari di cui alle precedenti tabelle.

Tipi di operazioni eseguibili: raccolta presso le altre Unità Organizzative della Consob; elaborazione in forma cartacea e in forma automatizzata; altre operazioni ordinarie.

Descrizione del trattamento: nell'ambito dell'attività svolta dall'Ufficio di Controllo Interno di verifica e valutazione della legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa possono essere trattati i dati giudiziari contenuti nei fascicoli – oggetto di verifica – formati nell'ambito degli altri trattamenti e i dati sensibili relativi ai dipendenti della Consob e ai loro familiari contenuti nei fascicoli – del pari oggetto di verifica – formati nell'ambito dei trattamenti che hanno ad oggetto tali ultimi dati.

TABELLA 9 – ELENCO CONCILIATORI E ARBITRI

Denominazione del trattamento: tenuta, aggiornamento e gestione dell'elenco dei conciliatori e degli arbitri della Camera di conciliazione e arbitrato della Consob.

Fonti normative: art. 32-ter, d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; art. 27, l. 28 dicembre 2005 n. 262; d.lgs. 8 ottobre 2007 n. 179; Regolamento concernente la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob e le relative procedure, adottato con delibera Consob n. 18275 del 18 luglio 2012.

Finalità di rilevante interesse pubblico: artt. 68 e 95, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Tipi di dati trattati: dati giudiziari e dati personali idonei a rivelare lo stato di salute.

Tipi di operazioni eseguibili: raccolta presso il soggetto interessato e presso terzi; altre operazioni ordinarie.

Descrizione del trattamento: nell'ambito dell'attività volta ad accertare i requisiti per l'iscrizione e la tenuta degli elenchi dei conciliatori e degli arbitri, sono trattati dati giudiziari necessari per la verifica dei requisiti di onorabilità; in occasione dell'organizzazione di eventuali corsi di formazione, possono essere raccolti, esclusivamente presso gli interessati, laddove indispensabile, dati idonei a rivelare lo stato di salute dei partecipanti.

TABELLA 10 – PROCEDURE DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO

Denominazione del trattamento: amministrazione delle procedure di conciliazione e arbitrato da parte della Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob.

Fonti normative: art. 32-ter, d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; art. 27, l. 28 dicembre 2005 n. 262; d.lgs. 8 ottobre 2007 n. 179; Regolamento concernente la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob e le relative procedure, adottato con delibera Consob n. 18275 del 18 luglio 2012.

Finalità di rilevante interesse pubblico: art. 71, comma 1, lett. b), d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Tipi di dati trattati: dati giudiziari e dati personali idonei a rivelare lo stato di salute.

Tipi di operazioni eseguibili: raccolta presso il soggetto interessato e presso terzi; altre operazioni ordinarie; laddove indispensabile, comunicazione di tali dati ad altri organismi di conciliazione investiti della controversia in virtù di convenzione con essi stipulata, ai sensi dell'art. 13, reg. n. 18275 cit.

Descrizione del trattamento: il trattamento consiste nella gestione dei dati giudiziari e dati idonei a rilevare lo stato di salute che le parti delle procedure di conciliazione e arbitrato riterranno di dover rappresentare nell'ambito dello svolgimento delle procedure stesse.

**TABELLA 11 - NOMINA, REVOCA E DECADENZA DI COMPONENTI
DEL COLLEGIO DELL'ACF**

Denominazione del trattamento: nomina, revoca e decadenza di componenti del collegio dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie.

Fonti normative: d.lgs. 130/2015; d.lgs. n. 179/2007; delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, recante "Istituzione dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) e adozione del Regolamento Consob di attuazione dell'art. 2, c. 5-bis e 5-ter, d.lgs. n. 179/2007".

Finalità di rilevante interesse pubblico: Art. 65, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 196/2003.

Tipi di dati sensibili e/o giudiziari trattati: dati giudiziari e dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Tipi di operazioni eseguibili: raccolta dati presso i soggetti interessati e presso terzi; altre operazioni ordinarie.

Descrizione del trattamento: nell'ambito dell'attività svolta in occasione della nomina, revoca o decadenza dei componenti del collegio dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie, sono trattati dati giudiziari relativi agli stessi per la verifica dei requisiti di onorabilità ovvero per la valutazione della sussistenza di una giusta causa di revoca. I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere raccolti presso l'interessato in caso di impedimento permanente a svolgere le funzioni attribuite ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

TABELLA 12 – GESTIONE DELLE PROCEDURE DELL’ACF

Denominazione del trattamento: gestione delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie da parte dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF).

Fonti normative: d.lgs. 130/2015; d.lgs. n. 179/2007; delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016, recante “Istituzione dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) e l’adozione del Regolamento Consob di attuazione dell’art. 2, c. 5-*bis* e 5-*ter*, d.lgs. n. 179/2007”.

Finalità di rilevante interesse pubblico: Art. 71, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 196/2003.

Tipi di dati sensibili e/o giudiziari trattati: dati giudiziari e dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Tipi di operazioni eseguibili: raccolta dati presso gli interessati e presso terzi; comunicazione agli intermediari dei dati eventualmente contenuti nella documentazione del ricorso; altre operazioni ordinarie.

Descrizione del trattamento: il trattamento consiste nella gestione dei dati giudiziari e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute che le parti delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sottoposte alla cognizione dell’ACF riterranno di dover rappresentare nell’ambito dello svolgimento delle procedure medesime. Sarà oggetto di valutazione, nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alla finalità della procedura, la comunicazione alle controparti della documentazione sulla quale l’interessato ha chiesto di mantenere la riservatezza.